

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di Marzo 2021

Santa Lucia di Piave, li 23 marzo 2021

Oggetto:

Decreto Sostegni : Contributo a Fondo Perduto

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. "Decreto Sostegni", in vigore da oggi contenente "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".

Una delle misure maggiormente attese, disciplinata dall'art. 1 di tale Decreto, riguarda il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli "operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19»".

Tale agevolazione spetta:

- a prescindere dall'attività esercitata (ossia dal codice Ateco), analogamente al contributo del "Decreto Rilancio" e a differenza di quanto previsto per i contributi del "Decreto Ristori" i cui beneficiari erano individuati nei soggetti interessati dalle limitazioni per il contenimento del COVID-19;
- in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019. Tale riduzione ~~ora~~ individuata sulla base della media mensile anzichè sul fatturato / corrispettivi di specifici mesi.

Il Decreto in esame ha **abrogato** le previsioni che prevede(vano) un **contributo a fondo perduto** per il 2021 a favore:

- degli **operatori con sede operativa nei centri commerciali**;
- degli operatori delle **produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**.
Sono ammessi al contributo **anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** (ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali), in precedenza esclusi dal beneficio;
- titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, tra i beneficiari del contributo rientrano anche gli **enti non commerciali**, compresi gli ETS (Enti del Terzo Settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate.

Tenendo conto di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate non rileva il regime fiscale adottato, l'agevolazione è riconosciuta anche ai **contribuenti forfetari / minimi**.

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui **attività risulta cessata al 23.3.2021**;

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- ai soggetti che hanno **attivato la partita IVA dal 24.3.2021**;

CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ammontare dei **ricavi / compensi non superiori a € 10 milioni** "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto".
Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare trattasi dei **ricavi / compensi 2019**;
- **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019.**

VERIFICA LIMITE RICAVI / COMPENSI 2019

Per verificare il limite di ricavi / compensi 2019, stante l'analogia del contributo in esame con quello previsto dal citato art. 25, DL n. 34/2020 (per il quale il limite era fissato a € 5 milioni), si ritiene possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate e pertanto:

- in caso di esercizio di **più attività** va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività;
- per i soggetti che determinano il reddito con il **metodo catastale** vanno considerati i **ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al 2019** (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). In **manca** di scritture contabili va fatto riferimento al **volume d'affari 2019**;
- per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di **giornali, libri e periodici**, anche su supporti audiovideomagnetici, per i **distributori di carburante e rivendita di tabacchi / beni di monopolio** i ricavi sono **assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore**.

VERIFICA RIDUZIONE FATTURATO / CORRISPETTIVI

Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l'**ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019.**

Fatturato medio mensile 2019	Fatturato medio mensile 2020	Riduzione fatturato medio 2020	30% fatturato medio mensile 2019	Spettanza contributo
€ 100.000	€ 70.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 100.000	€ 75.000	€ 25.000	€ 30.000	NO

A tal fine va fatto riferimento alla **data di effettuazione** delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi).

In particolare vanno considerate le **operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020**, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Per i soggetti che hanno **attivato la partita IVA dall'1.1.2019** il contributo spetta anche **in assenza del predetto requisito**. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi.

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Si ritiene altresì possibile considerare quanto riportato nelle istruzioni al modello di richiesta del contributo e pertanto:

- vanno considerate **tutte le fatture attive** (al netto dell'IVA) **con data di effettuazione dell'operazione compresa tra l'1.1 e il 31.12** degli anni di riferimento (2019 / 2020) comprese le fatture differite emesse nel mese di gennaio dell'anno successivo relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre;
- va tenuto conto delle **note variazione** con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;
- i commercianti al minuto / soggetti assimilati devono considerare **l'ammontare complessivo dei corrispettivi** (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le **cessioni di beni ammortizzabili**;
- per i soggetti che effettuano **operazioni non rilevanti ai fini IVA** (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all'ammontare delle operazioni fatturate / corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una **specifiche percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020**. La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei **ricavi / compensi 2019**.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, *"per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020"*, per un **importo**:

- **non superiore a € 150.000;**
- **non inferiore a:**
 - **€ 1.000** per le persone fisiche;
 - **€ 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.


Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile



Vi informiamo che stiamo terminando di estrarre i dati ai fini della presentazione della Vostra domanda, pertanto nei prossimi giorni Vi comunicheremo l'importo presunto del ristoro e delle nostre competenze.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2021 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2020.html>

I migliori saluti

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261